

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO

(Emanato con D.R. n. 1468/2016 del 05/12/2016 Pubblicato nel B.U. n. 241 del 15/12/2016 e ss mm ii, aggiornato al 31.10.2017)

Indice sommario

Parte I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

Parte II (Corsi di dottorato)

Art. 3 (Accreditamento, attivazione e durata dei corsi)

Art. 4 (Organi dei corsi di dottorato)

Art. 5 (Collegio dei docenti)

Art. 6 (Coordinatore)

Art. 7 (Requisiti di accesso)

Art. 8 (Bando di concorso)

Art. 9 (Prove di ammissione)

Art. 10 (Commissioni esaminatrici)

Art. 11 (Graduatorie di merito)

Art. 12 (Ammissione in sovrannumero)

Art. 13 (Tasse e contributi di iscrizione)

Art. 14 (Borse di studio)

Art. 15 (Diritti e obblighi dei dottorandi)

Art. 16 (Attività compatibili)

Art. 17 (Incompatibilità e divieti di cumulo)

Art. 18 (Dottorandi di area medica e veterinaria)

Art. 19 (Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica)

Art. 20 (Sospensione)

Art. 21 (Proprietà dei risultati e riservatezza)

Art. 22 (Conseguimento del titolo di dottore di ricerca)

Art. 23 (Commissioni giudicatrici)

Art. 24 (Trasferimenti da altri Atenei)

Art. 25 (Corsi di dottorato in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani)

Art. 26 (Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e Apprendistato per il Dottorato di Ricerca)

Art. 27 (Corsi di dottorato internazionale)

Art. 28 (Convenzioni di cotutela)

Parte III (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 29 (Disposizioni finali e transitorie)

PARTE I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a. "MIUR": Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b. "Università": Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
 - c. "Corso di dottorato": costituisce il terzo livello della formazione universitaria, assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione;
 - d. "Dottorando": qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e si mantiene fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando quanto previsto all'art. 15 c. 1;
 - e. "Dottore di ricerca": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale;
 - f. "Ciclo di dottorato": insieme dei corsi di dottorato attivati in un determinato anno accademico;
 - g. "Curricula": indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato;
 - h. "Accreditamento": procedura di cui all'art. 2 c. 1 del D.M. 08/02/2013 n. 45 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati).

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato dell'Università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.

PARTE II - Corsi di dottorato

Art. 3 - Accreditamento, attivazione e durata dei corsi

1. I corsi di dottorato sono attivati sulla base delle procedure previste dallo Statuto e a seguito di approvazione da parte della Struttura proponente, o delle Strutture proponenti nel caso di dottorati attivati congiuntamente da più Strutture, e delle Strutture concorrenti, che mettono a disposizione risorse finanziarie, risorse strumentali, spazi e personale docente e ricercatore per lo svolgimento dei corsi.
2. Per i corsi di dottorato la cui attivazione sia stata deliberata ai sensi dei commi precedenti, l'accREDITamento ministeriale è concesso secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. I corsi di dottorato sono istituiti con Decreto Rettorale, previo parere del Nucleo di Valutazione.
4. La data di inizio dei corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico.
5. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche.

Art. 4 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 5 - Collegio dei docenti

1. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di dottorato tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline del corso di dottorato e in conformità con i requisiti per l'accreditamento.
2. I docenti e i ricercatori di altri Atenei possono essere nominati membri del Collegio, previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Università possono essere membri del Collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
3. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di sedici membri compreso il Coordinatore, che ne rappresentano la composizione effettiva. Il Collegio può essere integrato fino a raggiungere un massimo di trentadue membri. Almeno 12 componenti devono essere professori di prima e seconda fascia o docenti con analoga qualifica in Università straniera, ovvero 8 in caso di corsi di dottorato in convenzione con Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel Collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori. La percentuale minima dei componenti afferenti all'Università e alle eventuali altre Istituzioni convenzionate è pari al 50%. Dei 16 componenti effettivi può essere al massimo pari a 4 sia il numero dei ricercatori universitari, sia il numero dei ricercatori di Enti pubblici di ricerca di alta qualificazione.
4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei e Istituzioni estere, il Collegio dei docenti è formato nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche convenzioni.
5. Ai fini ministeriali, la partecipazione di ciascun membro del Collegio dei docenti sarà conteggiata una sola volta su base nazionale.
6. La composizione del Collegio dei docenti è deliberata, in base a quanto previsto al comma 1, per ciascun ciclo di dottorato, in sede di richiesta di attivazione ed è depositata al MIUR contestualmente alla richiesta di accreditamento.
7. Il Collegio dei docenti dei corsi di dottorato è competente ad assumere le delibere inerenti il ciclo di nuova attivazione a decorrere dal giorno successivo alle deliberazioni dipartimentali relative alla composizione del Collegio, fermi restando modalità e termini di verifica operati dal MIUR.
8. Dall'inizio dell'anno accademico, il Collegio dei docenti prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
9. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.
10. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:
 - a. definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
 - b. assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 14;
 - c. individuazione dei supervisori di cui al comma 19;
 - d. programmazione delle attività formative e di ricerca, per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando;
 - e. termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
 - f. esclusione dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisori;
 - g. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
 - h. autorizzazione allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero;
 - i. individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
 - j. definizione delle date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, entro i periodi temporali deliberati annualmente dagli Organi Accademici;

- k. richieste di trasferimento;
 - l. stipula di convenzioni con Atenei ed Enti di ricerca, con imprese, con Istituzioni estere e convenzioni di cotutela.
11. Il Collegio dei docenti propone, inoltre, i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice di cui all'art. 10 e della Commissione giudicatrice di cui all'art. 23.
 12. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.
 13. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche in modalità telematica, alla votazione.
 14. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti è redatto verbale da archiviare, debitamente sottoscritto, nell'apposito applicativo dell'Università entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.
 15. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti è integrata con la presenza di un massimo di due rappresentanti dei dottorandi iscritti, senza diritto di voto.
 16. I due rappresentanti dei dottorandi nel Collegio restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Coordinatore. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi iscritti alla data delle elezioni. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio.
 17. I rappresentanti dei dottorandi decadono al momento della perdita della qualifica di dottorando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati non eletti ovvero mediante elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.
 18. I supervisori, responsabili dei dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi, sono individuati dal Collegio dei docenti preferibilmente al proprio interno tra i docenti e ricercatori dell'Università. Nel caso di supervisori esterni al Collegio, questi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio e deve essere individuato un co-supervisore interno al Collegio.
 19. I supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato. Qualora il supervisore sia collocato in regime di quiescenza in seguito alla conclusione della durata legale del corso e prima della discussione della tesi, è nominato un co-supervisore che accompagni il dottorando al conseguimento del titolo. I ricercatori a tempo determinato possono essere individuati quali co-supervisori.
 20. Nei seguenti casi è ammesso un supervisore esterno all'Università:
 - a. borse di studio finanziate da Enti esterni;
 - b. accreditamento congiunto in convenzione con Atenei ed Istituzioni di elevata qualificazione scientifica.In tal caso, il Collegio attesta la comprovata qualificazione internazionale nello specifico ambito di ricerca del supervisore esterno e individua un co-supervisore afferente all'Università, quale referente interno del dottorando.

Art. 6 - Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno appartenente all'Università e facente parte del Collegio stesso o, qualora non sia possibile affidare l'incarico a un professore di prima fascia, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Le

elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei partecipanti e nominato con Decreto Rettorale.

2. Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore coordina le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.
4. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
5. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
 - a. Laurea specialistica o magistrale;
 - b. Laurea dell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento);
 - c. titolo accademico rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d. titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero, riconosciuto equivalente ai titoli di cui alle lettere a., b., c.
2. Eventuali requisiti specifici potranno essere previsti per i singoli corsi di dottorato e indicati nel bando.
3. I candidati che, alla scadenza del bando, siano in attesa di conseguire il titolo accademico necessario per l'ammissione al corso di dottorato, devono conseguire tale titolo entro il termine stabilito nel bando e in data antecedente l'inizio dei corsi. Nel caso in cui tali candidati superino le prove di selezione e si immatricolino ad un corso di dottorato, essi devono comunicare all'Università l'avvenuto conseguimento del titolo nei tempi e nelle modalità previsti dal bando. Saranno esclusi, con l'obbligo di restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite, coloro che non comunicheranno il conseguimento del titolo.
4. L'idoneità del titolo estero è accertata dall'Università nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. All'atto dell'immatricolazione, tutti i candidati con titolo conseguito all'estero devono consegnare il diploma originale di laurea (Master's degree) con traduzione legalizzata, se in lingua diversa da italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I candidati con titolo conseguito in un Paese extra-UE devono, inoltre, consegnare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. In alternativa alla Dichiarazione di Valore, è possibile presentare il Diploma Supplement legalizzato dalle autorità competenti.
6. L'Università si riserva di richiedere la Dichiarazione di Valore anche a coloro che hanno conseguito il titolo in un Paese UE, nel caso in cui dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità dello stesso.
7. I candidati in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite, qualora:

- a. non consegnino la documentazione di cui al comma 5 entro sei mesi dall'inizio del corso;
- b. a seguito di verifica, il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui al comma 1.

Art. 8 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, espletata tramite un concorso pubblico, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito Internet dell'Università e pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale, sul sito Euraxess e sul sito del MIUR, indica:
 - a. corsi di dottorato attivati (anche in convenzione);
 - b. data di inizio e durata legale dei corsi;
 - c. numero di posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
 - d. eventuali posti riservati a particolari categorie di candidati e con borsa di studio a tema vincolato;
 - e. eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca;
 - f. eventuali forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei;
 - g. importo delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi per l'anno accademico di immatricolazione, incluse eventuali esenzioni;
 - h. documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
 - i. modalità e tempi di svolgimento delle prove di ammissione e criteri di valutazione;
 - j. modalità e tempi di presentazione delle domande, nonché l'importo del contributo amministrativo per la partecipazione alle prove di ammissione.
3. Il numero dei posti indicati nel bando può essere aumentato in seguito alla pubblicazione del bando stesso, entro la data di conclusione delle prove di ammissione.

Art. 9 - Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione possono consistere in: valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, prova scritta, prova orale o una combinazione di tali modalità, deliberata dal Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato.
2. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca.
3. Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora indicati nel bando, esibendo un valido documento di riconoscimento.
4. Solo se previsto nel bando, le prove orali possono essere espletate anche in lingua diversa dall'italiano e i candidati che risiedono all'estero possono sostenere la prova orale a distanza in modalità telematica.
5. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio, il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi Accademici. La restituzione di tale contributo non è ammessa in alcun caso.

Art. 10 - Commissioni esaminatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, un'unica Commissione esaminatrice composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori universitari, fino

ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.

2. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove di ammissione ai corsi di dottorato, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione esaminatrice può definire eventuali sub-criteri di valutazione, resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.
3. In presenza di borsa di studio finanziata da un Ente esterno, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da un esperto in rappresentanza dell'Ente finanziatore al solo fine di esprimere un giudizio di idoneità sui candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto di finanziamento esterno.
4. Se previsto in convenzione, la Commissione può altresì essere integrata da uno o più esperti nel caso di corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere, per la valutazione dei soli candidati interessati da tali convenzioni.
5. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e del relativo rimborso vigente in materia.
6. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e/o dei progetti di ricerca. I membri esperti di cui ai commi 3 e 4 possono presenziare in modalità telematica anche alla prova scritta e orale.
7. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti, nominati ai sensi del comma 1.

Art. 11 - Graduatorie di merito

1. La graduatoria di merito è unica per ciascun corso di dottorato, stilata in base al verbale delle prove di ammissione redatto dalla Commissione esaminatrice, emanata con Decreto Rettorale e consultabile da parte dei candidati nelle modalità previste dal bando.
2. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a bando, ferma restando la specifica modalità di assegnazione dei posti di cui all'art. 8 c. 2 punti d., e., f., che possono essere attribuiti ai soli candidati per i quali la Commissione esaminatrice abbia espresso un giudizio di idoneità.
3. In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane d'età, fatto salvo il criterio di precedenza previsto per l'attribuzione della borsa di dottorato, di cui all'art. 14 c. 4.
4. L'immatricolazione dei vincitori deve essere perfezionata nelle modalità indicate nel bando ed entro i termini indicati nella graduatoria.
5. I candidati idonei non vincitori devono esprimere, nei termini e nelle modalità indicati nella graduatoria, il proprio interesse all'iscrizione in assenza di borsa di studio. Coloro che non esprimeranno il proprio interesse a un posto senza borsa non saranno contattati qualora, a seguito di rinuncia, si liberasse un posto senza borsa.
6. Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno altresì contattati i vincitori senza borsa che, nei termini previsti, abbiano rinunciato anche tacitamente all'immatricolazione a un posto senza borsa.
7. A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, una comunicazione è inviata al candidato subentrante nelle modalità indicate nel bando. I candidati idonei subentranti che non provvedano ad immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono considerati tacitamente rinunciatari.

8. Non si procederà allo scorrimento della graduatoria successivamente alla data di inizio del corso di dottorato.
9. I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare alla precedente iscrizione. Saranno comunque esclusi coloro ai quali il Collegio dei docenti assegnerà, nella seduta di inizio dei corsi, un'attività inerente il medesimo Settore Scientifico Disciplinare oggetto dell'attività svolta nel precedente corso di dottorato. Anche qualora il Settore Scientifico Disciplinare assegnato dal Collegio dei docenti sia diverso da quello assegnato al dottorando nel precedente corso di dottorato, non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.

Art. 12 – Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 9, i seguenti candidati:
 - a. assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
 - b. titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a bando;
 - c. provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo con l'Università finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale.
2. I candidati di cui alla lettera c. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e di superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.

Art. 13 - Tasse e contributi di iscrizione

1. I dottorandi sono tenuti a pagare le tasse e i contributi di iscrizione a ciascun anno accademico.
2. Le scadenze per i pagamenti sono indicate nel bando di concorso.
3. Il mancato rispetto delle scadenze comporta l'applicazione dell'indennità di mora.
4. I dottorandi non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 non possono svolgere attività connesse al corso di dottorato e saranno esclusi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa di studio, se percepita.
5. Gli Organi Accademici stabiliscono, per ciascun anno accademico, l'importo delle tasse e dei contributi di cui al comma 1, nonché delle indennità di mora di cui al comma 3.
6. L'ammontare delle tasse e dei contributi di iscrizione è comprensivo di: premio di assicurazione, imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio. Tali importi sono aggiornati qualora intervengano variazioni.
7. Possono presentare richiesta di esonero parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 coloro che sono in possesso di particolari requisiti economici, indicati annualmente nell'apposito bando gestito dall'agenzia regionale per il diritto allo studio.
8. Eventuali ulteriori forme di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 e dell'indennità di mora di cui al comma 3, fatta eccezione per il premio di assicurazione, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, possono essere deliberati dagli Organi Accademici anche in virtù di accordi internazionali.

9. La rinuncia e l'esclusione dal corso di dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati, fatte salve quelle conseguenti ad eventuali delibere assunte dal Collegio dei docenti nella seduta di inizio dei corsi ai sensi dell'art. 16.
10. Per il conseguimento del titolo, è obbligatorio il pagamento dell'indennità di ammissione all'esame finale, il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi Accademici e a cui si applica l'imposta di bollo.

Art. 14 - Borse di studio

1. Il finanziamento di Ateneo per borse di studio nell'ambito dei corsi di dottorato è deliberato annualmente dagli Organi Accademici. Tale finanziamento può essere incrementato per mezzo di importi deliberati dalle Strutture dell'Università e tramite contratti con Enti finanziatori esterni.
2. Nel bando di concorso di cui all'art. 9 possono essere indicate borse di studio a tema vincolato che prevedono lo svolgimento di attività su uno specifico tema di ricerca. Nelle modalità previste dal bando, ciascun candidato può manifestare alla Commissione esaminatrice il proprio interesse all'assegnazione di tali borse di studio. In risposta alle manifestazioni d'interesse pervenute, la Commissione esaminatrice esprime un giudizio di idoneità per l'assegnazione delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze e attitudini specifiche dei candidati, nonché del profilo ricercato, eventualmente indicato nel bando.
3. Ai fini dell'accreditamento, è necessaria la disponibilità di un numero medio, a livello di Università, di almeno sei borse di studio. Per il singolo corso di dottorato, il numero di borse non può essere inferiore a quattro. Per soddisfare tali requisiti si possono computare forme di finanziamento equivalente alle borse di studio.
4. Le borse di studio sono assegnate in base al criterio utilizzato per l'assegnazione dei posti, di cui all'art. 11, c. 2 e 3. A parità di merito, il criterio di precedenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
5. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi è effettuato in rate mensili posticipate, decorre dalla data di inizio del corso e termina con la conclusione della durata legale del corso di cui all'art. 3 c. 5.
6. L'importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione dei corsi, il Consiglio della Struttura proponente può deliberare l'aumento dell'importo minimo delle borse di studio nella misura annualmente deliberata dagli Organi Accademici e purché il corso di dottorato per il quale tale aumento è deliberato disponga di almeno sei borse di studio nel ciclo di nuova attivazione. In tal caso, l'aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell'ambito del corso di dottorato.
7. Per i dottorandi borsisti, l'importo della borsa di studio di cui al comma 6 è incrementato del 30% per i periodi di soggiorno all'estero di cui all'art. 15 c. 8. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. Il saldo dell'aumento della borsa di studio deve essere richiesto a cura del dottorando entro sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la decadenza dal beneficio economico.
8. Coloro che non usufruiscono di borsa potranno ricevere la quota di cui al comma 7 come un contributo alle spese di soggiorno all'estero, garantito e gestito dalla Struttura di afferenza.
9. Gli importi aggiuntivi di cui ai commi 7 e 8 sono erogati sulla base delle disponibilità attestate, in sede di attivazione del ciclo, dal Consiglio della Struttura di afferenza del dottorando, fermo restando che gli importi aggiuntivi di cui al comma 7 sono sempre garantiti fino a concorrenza

della durata del soggiorno finanziata nell'ambito dell'importo standard della borsa di studio deliberato annualmente dagli Organi Accademici.

10. Le Strutture dell'Università devono garantire, per ogni dottorando, a qualunque titolo iscritto ad un corso di dottorato, a decorrere dal secondo anno, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 6. Tale budget, finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e adeguato alla tipologia del corso, è gestito dai Dipartimenti. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione del dottorando per il successivo anno di corso. A decorrere dalla data di inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca le Strutture dell'Università possono garantire ai dottorandi il rimborso delle spese di trasferta per lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano ai borsisti di cui all'art. 12 c. 1 lett. a. e c.
12. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 15 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte con Decreto Rettorale. Dal termine della durata legale del corso non valgono le compatibilità e incompatibilità di cui ai successivi artt. 16 e 17.
2. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata legale dello stesso con un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16, 19 e 26.
3. Il dottorando è tenuto a seguire le attività didattiche e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione.
4. Un dottorando può, in qualunque momento, presentando apposita domanda all'Università, rinunciare irrevocabilmente:
 - a. all'iscrizione al corso di dottorato;
 - b. alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al corso di dottorato.
5. Le rinunce di cui al comma precedente comportano l'interruzione del pagamento della borsa di studio dalla decorrenza della rinuncia.
6. Nei casi di esclusione e rinuncia di cui ai commi 3 e 4, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla data di decorrenza dell'esclusione o rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito.
7. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 affinché ne sia valutata la compatibilità con il corso di dottorato.
8. All'interno della durata legale del corso di dottorato, e previa autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, i dottorandi possono trascorrere periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero. La durata complessiva dei soggiorni all'estero non può essere superiore a diciotto mesi.

9. Nell'ambito dell'Università i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico. Tale limite è abrogato a partire dal termine della durata legale del corso di dottorato.
10. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui alla normativa vigente.
11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.
12. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica, se presente.
13. Alla conclusione del corso di dottorato, vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

Art. 16 - Attività compatibili

1. Le seguenti attività sono compatibili con la frequenza di un corso di dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore:
 - a. tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
 - b. attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore per anno accademico;
 - c. attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del corso di dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
2. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi del punto c. del comma precedente, al termine di ogni anno accademico i dottorandi con e senza borsa sottopongono al Collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa, nei casi più gravi, l'esclusione dal corso di dottorato.
3. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.
4. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art. 19, si applica, in materia di attività compatibili, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 17 - Incompatibilità e divieti di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:
 - a. iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di laurea e laurea magistrale e a master universitari di I e II livello, inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e

- Coreutici, fatta eccezione per l'iscrizione a corsi di dottorato in cotutela e a singoli insegnamenti;
- b. iscrizione a scuole di specializzazione, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 19;
 - c. incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
 - d. attività ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle attività del corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 16.
2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:
- a. altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando;
 - b. il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L'erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica;
 - c. assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.
3. La violazione delle incompatibilità di cui alle lettere a. e b. del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

Art. 18 - Dottorandi di area medica e veterinaria

1. I dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'Università e le Strutture ove tali attività sono svolte.
2. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art. 19, si applica, in materia di svolgimento di attività assistenziali, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta a corsi di dottorato di area medica alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Sospensione

1. Il dottorando può chiedere la sospensione, nelle seguenti ipotesi:
 - a. iscrizione a Istituti di formazione militare italiani;
 - b. servizio civile;
 - c. nascita di figlio;
 - d. grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi;
 - e. grave infermità degli appartenenti al nucleo familiare del richiedente, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, attestata da certificazioni mediche dalle quali discenda un obbligo di cura da parte del dottorando.

2. In tutti i casi di cui al comma precedente, fatta eccezione per quanto previsto nel successivo comma 4, la durata della sospensione è pari ad un anno.
3. Il dottorando deve chiedere obbligatoriamente la sospensione, per un anno, in caso di partecipazione a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). La sospensione per TFA può essere concessa una sola volta.
4. Nel caso di nascita di figlio, la frequenza del corso è sospesa obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, per la durata di cinque mesi. Al termine del periodo di sospensione obbligatoria, le dottorande e i dottorandi (in alternativa alla madre) possono chiedere il prolungamento del periodo di sospensione per ulteriori sette mesi (sospensione facoltativa). In caso di sospensione obbligatoria, il Collegio dei docenti potrà deliberare il superamento dell'anno di corso con riserva, da sciogliere entro il termine dell'anno successivo, a seguito di positiva verifica del completo recupero delle attività. Qualora le attività non svolte durante il periodo di sospensione non siano state recuperate, il Collegio potrà concedere un ulteriore anno per lo svolgimento delle stesse; in tal caso, l'interessata è tenuta ad iscriversi all'ulteriore anno di corso. In caso di sospensione obbligatoria durante l'ultimo anno del corso, il Collegio dei docenti potrà deliberare il superamento dell'anno con riserva, da sciogliere nel caso in cui la tesi di dottorato sia completata in tempo utile per rispettare i termini di cui all'art. 22, commi 2 e 3; qualora la tesi non sia completata entro tali termini, il Collegio potrà concedere un ulteriore anno per il completamento delle attività dottorali. In tal caso, l'interessata è tenuta ad iscriversi all'ulteriore anno di corso.
5. La sospensione comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.
6. La carriera di dottorando non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del corso, computata ai sensi del precedente comma.
7. La sospensione deve essere chiesta presentando apposita domanda documentata all'Università e non può avere decorrenza antecedente la data di tale richiesta.
8. Durante tale periodo è sospesa l'erogazione della borsa di studio, se prevista, e il dottorando non può compiere alcun atto di carriera.
9. Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprende la frequenza del corso e regolarizza la sua iscrizione all'anno accademico corrente. Qualora ciò non si verifichi, il dottorando è escluso.
10. La durata complessiva dei periodi di sospensione fruiti da ciascun dottorando non può essere superiore alla durata legale del corso di dottorato. Qualora ciò si verifichi, il dottorando è escluso.
11. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del precedente art. 19, si applica, in materia di sospensione, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 21 - Proprietà dei risultati e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Art. 22 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, che può specificare l'eventuale curriculum seguito, è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Gli Organi Accademici stabiliscono annualmente le tempistiche relative all'esame finale per il conseguimento del titolo.
3. Il dottorando deve presentare domanda di ammissione all'esame finale entro il termine stabilito nella delibera di cui al comma 2.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
5. Entro i termini stabiliti nella delibera di cui al comma 2, il dottorando deve trasmettere la tesi al Coordinatore e la tesi è inviata ad almeno due docenti esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo e non facenti parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 23, denominati valutatori, scelti dal Collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso a seguito delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. L'ammissione alla discussione è subordinata al deposito, da parte dell'interessato, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantisce la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.
7. La discussione si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 23 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige un verbale nel quale, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato. Qualora la tesi sia respinta, il candidato è escluso.
8. La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. Le convenzioni con Atenei e istituzioni esteri, finalizzate al rilascio del titolo di dottorato doppio, multiplo o congiunto possono prevedere modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca diverse dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
10. L'assenza all'esame finale è giustificata nei casi di forza maggiore e, a fronte di idonea certificazione medica, nei casi di malattia del dottorando. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione in modalità telematica o, qualora ciò non sia possibile, in altra data da concordare con il Presidente della Commissione giudicatrice.
11. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca ed è escluso.
12. Gli adempimenti a carico dei dottorandi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono previsti a pena di esclusione.

Art. 23 - Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, una o più Commissioni giudicatrici composte di norma da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la

Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.

2. Della commissione non possono far parte i supervisor dei dottorandi, né i valutatori di cui all'art. 22 c. 5.
3. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e del relativo rimborso vigente in materia.
4. I Commissari non afferenti all'Università possono partecipare alla discussione della tesi in modalità telematica.
5. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1.
6. Gli accordi con Atenei e Istituzioni esteri finalizzati al rilascio del titolo di dottorato doppio, multiplo o congiunto possono prevedere criteri di composizione della Commissione diversi da quelli di cui ai commi precedenti.
7. I lavori delle Commissioni giudicatrici devono concludersi entro le scadenze di cui all'art. 22 c. 2 e deliberate dal Collegio dei docenti.

Art. 24 - Trasferimenti da altri Atenei

1. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università a condizione che:
 - a. esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
 - b. il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.
2. Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve produrre idonea certificazione attestante il superamento del primo anno di corso.
3. All'interessato non sarà in ogni caso conferita alcuna borsa di studio.

Art. 25 - Corsi di dottorato in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. Atenei italiani;
 - b. Enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, strutture e attrezzature.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a. e b. del comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale di cui all'art 3 c. 3 e l'emanazione del bando di concorso di cui all'art. 8.
3. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:
 - a. condivisione delle attività formative e di ricerca e modalità di svolgimento delle attività relative al corso da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
 - b. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
 - c. equa ripartizione degli oneri finanziari tra i partner;
 - d. apporti scientifici e didattici delle parti;
 - e. mobilità di docenti e di dottorandi;
 - f. possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

Art. 26 - Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e Apprendistato per il Dottorato di Ricerca

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare:
 - a. corsi di dottorato in collaborazione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo;
 - b. corsi di dottorato industriale, che prevedano la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione e/o che rispettino ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente. I dipendenti sopra citati sono ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato a seguito della partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e del superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9. La convenzione deve specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente;
 - c. percorsi in apprendistato con Enti pubblici e privati, sulla base di contratti di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca tra tali Enti e candidati ammessi alla frequenza dei corsi a seguito della partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e del superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9.
2. I posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma precedente sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 14 c. 3.
3. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:
 - a. formazione dei dottorandi, che è di responsabilità dell'Università;
 - b. progetto di ricerca, svolto sotto la supervisione di due supervisori, uno afferente all'Università, l'altro al soggetto convenzionato;
 - c. diritti di proprietà intellettuale e vincoli di riservatezza, ai sensi dell'art. 21;
 - d. strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 27 - Corsi di dottorato internazionale

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali e, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di apposite convenzioni, può attivare corsi di dottorato internazionale e, in particolare:
 - a. Corsi accreditati in convenzione con Atenei ed Istituzioni esteri, ivi inclusi i corsi di dottorato co-finanziati nell'ambito di progetti di ricerca europei;
 - b. Curricula all'interno dei corsi di dottorato accreditati a livello nazionale che prevedano progetti di scambio e collaborazione con Atenei ed Istituzioni esteri.
2. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:
 - a. durata del corso di dottorato, nei limiti di cui all'art. 3 c. 5;
 - b. sede di immatricolazione dei dottorandi;
 - c. contributi di iscrizione a carico dei dottorandi ed eventuali esenzioni;
 - d. procedure di selezione, che possono essere espletate, ai sensi dell'art. 12 c. 2, da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo;
 - e. criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e giudicatrici;
 - f. collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi e articolazione delle attività;
 - g. partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
 - h. schema della mobilità dei dottorandi e dei docenti coinvolti;
 - i. procedure per la redazione e la discussione delle tesi;

- j. denominazione e tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);
- k. eventuale obbligo di sottoscrizione di convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e modalità inerenti il rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.

Art. 28 – Convenzioni di cotutela

1. Previa approvazione del Collegio dei docenti, l'Università può sottoscrivere convenzioni di cotutela, che possono anche comportare procedure diverse da quelle previste dal presente regolamento, con Atenei esteri aventi carattere individuale a favore di dottorandi che siano già immatricolati presso:
 - a. l'Università. In tal caso, l'Università è la sede amministrativa;
 - b. Atenei esteri. In tal caso l'Università è la sede ospitante e il dottorando deve trascorrere un periodo di ricerca di almeno un anno, anche non continuativo, presso l'Università. Periodi inferiori all'anno e comunque superiori a sei mesi devono essere approvati dal Collegio dei docenti.
2. Le convenzioni di cotutela disciplinano i seguenti aspetti:
 - a. durata del corso di dottorato;
 - b. eventuale esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
 - c. regime assicurativo applicabile;
 - d. progetto di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisori;
 - e. titolo provvisorio della tesi e nominativi dei due supervisori, uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
 - f. modalità e sede di svolgimento dell'esame finale;
 - g. criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - h. denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascun Ateneo contraente, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di cotutela.
3. Le convenzioni di cotutela sono stipulate, preferibilmente, durante il primo anno del corso di dottorato.
4. Annualmente, il Collegio dei docenti verifica, in collaborazione con i supervisori, le attività svolte e i risultati prodotti dai dottorandi e delibera in merito al superamento di ciascun anno di corso.
5. L'Università può stipulare accordi-quadro con Atenei esteri, finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di cotutela individuali.

PARTE III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 524 del 26/06/2013 e ss.mm.ii., fatta eccezione per l'art. 30 c. 3.